

## INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

<b><u>A chi spetta</u></b> <i>(requisiti necessari)</i>	L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori licenziati o rimasti disoccupati (dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici in maternità) che, <u>non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni</u> , possiedono, però, entrambi i seguenti requisiti: 1) <b>abbiano lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente</b> (nel 2005, per le indennità da pagare nel 2006): nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività retribuite e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, etc.); 2) <b>risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità</b> (per le indennità da pagare nel 2006, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2003).
<b><u>Per quanto tempo spetta</u></b>	✓ L'indennità spetta, e viene pagata, per un <b>numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente</b> (nel 2005, per le indennità da pagare nel 2006) e, comunque, per un massimo di 156 giornate.
<b><u>La domanda</u></b>	La domanda – redatta sui modelli sottoindicati – deve essere indirizzata alle Sedi territoriali dell'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale è cessato il rapporto di lavoro.
<b><u>La modulistica</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Modello DS 21: il “<i>modello domanda</i>”, a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica)</li> <li>✓ Modello DL 86/88 bis: dichiarazione, a cura del datore di lavoro (anche su copia)</li> <li>✓ Modello 01M o “<i>modelli equivalenti</i>”: certificazione di anzianità assicurativa</li> <li>✓ Modello ANF/PREST: modello per la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare (da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni)</li> <li>✓ Modello DEDUZ/PNP: modello concernente il diritto alle deduzioni di imposta (da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni)</li> </ul>
<b><u>L'importo</u></b>	E' calcolato in rapporto alla retribuzione complessiva percepita nell'anno precedente (nel 2005, per le indennità da pagare nel 2006). Di detta retribuzione complessiva si considera il 30%. La cifra così ottenuta è moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili, pari a quelle effettivamente lavorate (e, comunque, per un massimo di 156 giornate). L'importo massimo mensile lordo (per le indennità da pagare nel 2006) è € 819,62 (somma elevata a € 985,10 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.797,31).
<b><u>Il pagamento</u></b>	L'indennità può essere riscossa: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ con assegno circolare ovvero</li> <li>✓ con bonifico bancario o postale ovvero</li> <li>✓ allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale</li> </ul> Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
<b><u>Eventuale ricorso</u></b>	Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso (in carta libera) al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda</li> <li>✓ inviato alla Sede dell'INPS per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno)</li> <li>✓ presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge</li> </ul> Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

## INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

<b><u>A chi spetta</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'indennità ordinaria di disoccupazione spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati</li> <li>✓ A partire dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro</li> <li>✓ Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente; fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni)</li> </ul>
<b><u>Quando spetta</u></b>	Per aver diritto alla corresponsione dell'indennità i lavoratori devono far valere entrambi i seguenti requisiti: 1) almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione; 2) almeno 52 contributi settimanali nel biennio (24 mesi) precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (nel calcolo sono considerati i giorni di malattia, infortunio, maternità, ferie, festività).
<b><u>Per quanto tempo spetta</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'indennità è corrisposta per 180 giorni</li> <li>✓ L'indennità è corrisposta fino a 9 mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età</li> <li>✓ Le indennità in pagamento dal 1°.4.2005 al 31.12.2006 sono elevate a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli dai 50 anni in poi</li> <li>✓ Ai lavoratori sospesi l'indennità spetta nel limite massimo di 65 giorni</li> </ul>
<b><u>La domanda</u></b>	La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro.
<b><u>La modulistica</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Modello DS 21: il "modello domanda", a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica)</li> <li>✓ Modello DS 22: dichiarazione, a cura del datore di lavoro (anche su copia)</li> <li>✓ Modello 01M o "modelli equivalenti": certificazione di anzianità assicurativa</li> <li>✓ Modello ANF/PREST: modello di fruizione dell'assegno per il nucleo familiare (da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni)</li> <li>✓ Modello DEDUZ/PNP: modello concernente il diritto alle deduzioni di imposta (da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni)</li> </ul>
<b><u>La decorrenza</u></b>	L'indennità decorre: - dall'8° giorno dal licenziamento (se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni); - dal 5° giorno successivo allapresentazione della domanda negli altri casi.
<b><u>L'importo</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'indennità è corrisposta nella misura del 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge</li> <li>✓ Per il 2005 tale importo mensile è di € 819,62 (somma elevata ad € 985,10 per i lavoratori che hanno potuto far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1773,19)</li> <li>✓ Per le indennità in pagamento dal 1°.4.2005 al 31.12.2006 la percentuale è elevata al 50% per i primi 6 mesi e fissata al 30% per il settimo; per i lavoratori dai 50 anni in poi è elevata al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi tre e fissata al 30% per il decimo</li> </ul>
<b><u>Il pagamento</u></b>	L'indennità può essere riscossa: 1) con assegno circolare; 2) con bonifico bancario o postale; 3) allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
<b><u>Quando cessa</u></b>	Quando il lavoratore: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ha percepito tutte le 180 giornate di indennità</li> <li>✓ è avviato ad un nuovo lavoro ovvero è cancellato (per qualunque motivo) dalle liste di disoccupazione</li> <li>✓ diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (di vecchiaia, di anzianità, anticipato, di inabilità o assegno di invalidità)</li> </ul>
<b><u>Eventuale ricorso</u></b>	Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: 1) presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda; 2) inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; 3) presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

## **Legenda**

<b><u>Contributo settimanale</u></b> alias <b><u>1 settimana di contribuzione</u></b> alias <b><u>iscrizione per almeno 1 settimana all'assicurazione obbligatoria</u></b>	<i>Aver lavorato almeno un giorno durante una settimana (per l'INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione)</i>
<b><u>Come intende l'INPS, temporalmente, la settimana</u></b>	<i>La settimana, per l'INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo</i>
<b><u>Lavoratore licenziato o rimasto disoccupato</u></b>	<i>Tra queste categorie non rientra il personale che volontariamente ha interrotto il rapporto di lavoro a tempo determinato</i>
<b><u>Personale con rapporto di lavoro fino al 31 agosto o fino al 30 giugno</u></b>	<i>Può richiedere una o l'altra indennità solo per i periodi intercorrenti tra il termine del rapporto di lavoro in corso e l'inizio di un nuovo rapporto</i>
<b><u>Personale con rapporti di lavoro saltuari</u></b>	<i>Può richiedere l'indennità anche per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l'altra</i>